

OSSERVATORIO SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO NEL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2013

1.1 – ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio per le Indagini Difensive si è riorganizzato nei mesi di novembre e dicembre 2012 con la nomina del nuovo responsabile e l'individuazione degli ulteriori componenti nelle persone dei colleghi Valentina Angeli (Camera Penale di Roma), Federica Bassetto (Camera Penale Veneziana), Federico Lucariello, (Camera Penale di Napoli), Salvatore Mormino (Camera Penale di Palermo), Nicola Quaranta (Camera Penale di Bari) oltre al delegato di giunta Avv. Carmelo Franco: il rinnovo dell'organigramma ha perseguito lo scopo di mantenere una struttura sufficientemente agile incrementando, nel contempo, la capacità operativa dell'Osservatorio (la precedente struttura, composta da soli tre membri, appariva oggettivamente insufficiente); in questa prospettiva, i componenti dell'organismo sono stati scelti tenendo anche conto di un criterio di copertura territoriale omogenea, in riferimento alle sette macro aree nelle quali è stato suddiviso il territorio nazionale. Ogni componente dell'Osservatorio, sia pur senza alcuna riserva formale, ha assunto il compito di mantenere i contatti e di stimolare la collaborazione delle camere penali della propria area di riferimento. Si ricorda che a seguito di sopravvenuti problemi ed impegni di due degli originari componenti dell'Osservatorio (l'Avv. Scuto di Milano e l'Avv. Quaranta di Bari), sono stati individuati e cooptati tre nuovi colleghi nelle persone dell'Avv. Alessandro Bastianello di Milano, Massimo De Iuliis di Bari e Marcello Zizzi di Brindisi.

Nel corso della prima riunione del rinnovato Osservatorio (1/12/2012) si è avuto modo di ribadire che l'obiettivo primario dell'organismo era la raccolta della casistica più ampia possibile (giurisprudenza e prassi) sulla base della quale individuare i punti critici della normativa vigente e le eventuali proposte migliorative da sottoporre alla Giunta; nel contempo, si è sottolineata anche la necessità di garantire la disponibilità del materiale raccolto alla generalità dei colleghi, se del caso elaborando un "codice commentato e politicamente orientato" delle investigazioni difensive.

Su tali premesse, è apparso immediatamente chiaro che lo snodo fondamentale per il lavoro dell'Osservatorio era rappresentato dal rapporto con le camere penali territoriali: è noto, infatti, che dopo una prima proficua fase di lavoro (con l'invio di un questionario alle Camere Penali e la successiva elaborazione dei risultati: cfr. "Raccolta di informazioni, casi e giurisprudenza", pubblicato in occasione del congresso ordinario di Palermo, ottobre 2010), l'Osservatorio per le Investigazioni Difensive si era trovato di fronte ad una inattesa scarsità di

segnalazioni che ne aveva sostanzialmente bloccato l'attività (cfr. "Brevi riflessioni in occasione del congresso UCPI 2012", Trieste 28/9/2012): si è quindi ritenuto di dover ripartire proprio dal rapporto con le Camere Penali Territoriali, rendendolo più diretto, informato e "responsabile". In questa prospettiva, il responsabile dell'Osservatorio ha chiesto ed ottenuto di partecipare il prima possibile ad un Consiglio delle Camere Penali, poi tenutosi a Bologna il 1/2/2013 in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani. Presentati, in quella sede, il lavoro e le esigenze vitali dell'Osservatorio, comunicato il nuovo organigramma e sollecitata la massima collaborazione da parte di tutte le Camere Penali e gli associati, l'Avv. Lazzoni si è impegnato a far seguire un pro memoria scritto per tutti i presidenti delle camere penali. Con la lettera del 12/2/2013 si è dato seguito all'impegno assunto, raccomandando il massimo sforzo a tutti, precisando che il materiale raccolto sarebbe stato reso disponibile sul rinnovato sito dell'UCPI e fissando quale termine ultimo per la raccolta dei dati il 30 giugno. A questa lettera veniva allegato uno schema di ricerca (elaborato a cura dell'Osservatorio all'esito della prima riunione organizzativa) avente il dichiarato fine di agevolare la raccolta e rendere i dati acquisiti più agevolmente confrontabili (si trattava peraltro di guida "che non deve ritenersi vincolante e non pretende di esaurire l'intera casistica possibile").

Salvo quanto si avrà modo di approfondire in seguito in merito ai rapporti con le camere penali territoriali, è doveroso precisare sin d'ora che l'invio del documento ha probabilmente rappresentato un errore strategico nella prospettiva della raccolta casistica: da subito, infatti, e con impressionante frequenza, quello schema di ricerca è stato interpretato come un vero e proprio "questionario" da sottoporre agli iscritti e finanche ai magistrati, con la conseguenza di inaridire la raccolta di casi concreti a favore di dati statistici peraltro difficilmente aggregabili.

Si è quindi ritenuto opportuno intervenire nuovamente al Consiglio delle Camere Penali (Roma aprile 2013) ed inviare una ulteriore missiva a tutti i Presidenti delle Camere Penali con preghiera di darne diffusione presso gli iscritti e con chiara specificazione dello scopo (elaborazione di un "commentario politicamente orientato" delle i.d. e conseguente segnalazione alla Giunta dei profili critici dell'attuale normativa), dell'oggetto (casistica, intesa quale giurisprudenza e prassi), delle modalità di raccolta (massima libertà riconosciuta a ciascuna camera penale, con dichiarato superamento del metodo dei referenti locali, utilizzo ragionato dello schema di ricerca che non vuole rappresentare un questionario etc..).

L'attività di tutti i membri dell'Osservatorio si è concentrata, a questo punto, nella sollecitazione all'invio del materiale richiesto, spesso con una serie di contatti personali con colleghi appartenenti alle diverse camere penali territoriali: nel frattempo, è stato completato il primo screening della giurisprudenza di legittimità in materia di i.d. (oltre a quello della giurisprudenza di merito ufficialmente pubblicata).

Nel mese di maggio, al fine di offrire un primo riscontro concreto all'attività dell'Osservatorio e nel contempo, garantirgli maggiore visibilità, è stata pubblicata sul sito UCPI la prima newsletter dell'Osservatorio I.D. che, in funzione della materia

trattata, è stata impostata più quale rivista di approfondimento ed informazione che non quale semplice foglio di notizie.

Nonostante la quantità relativamente scarsa del materiale pervenuto e, quindi, con una necessaria revisione dei primi, ambiziosi, obiettivi, nel mese di luglio scorso si è stabilito di passare alla fase di elaborazione del materiale dalle quale la presente relazione costituisce la sintesi.

1.2 – RAPPORTI CON LE CAMERE PENALI TERRITORIALI

A fronte delle ripetute sollecitazioni dirette alle camere territoriali (come si è scritto sopra: due partecipazioni del responsabile al Consiglio delle Camere Penali, due lettere inviate a tutti i Presidenti, oltre alla partecipazione dell'Avv. Bastianello al Consiglio delle Camere Penali tenutosi a Milano il 17/5) e all'impegno personale e diretto dei suoi componenti, la casistica raccolta dall'Osservatorio è oggettivamente ed inaspettatamente scarsa.

Non mancano, ovviamente gli esempi di impegno superiore alla norma e di lavori di apprezzabile rilievo scientifico (vedi la ricerca della Camera Penale di Padova, la rilevazione statistica della Camera penale di Torino e Valle d'Aosta, la dettagliata relazione della Camera Penale di Modena, la raccolta di schede informative della Camera Penale Veneziana): è però altrettanto vero che camere penali importanti e di produzione giurisprudenziale presumibilmente rilevante quali Firenze, Genova e Bologna, non hanno dato alcun riscontro in alcuna forma, mentre altre realtà, pur apparentemente impegnate e, tra l'altro, direttamente rappresentate nell'Osservatorio da loro iscritti, hanno fornito dati numericamente modesti (è impensabile che Milano e Napoli riescano a fornire due o tre casi di un qualche interesse, senza segnalare, neppure in forma indiretta o anonima, alcuna situazione critica giunta all'attenzione dei rispettivi direttivi).

Certamente, non si può trascurare il lavoro impostato dall'Osservatorio I.D. “parte dal basso”, non attinge a fonti giurisprudenziali ufficiali e si basa esclusivamente sulla collaborazione di alcuni, selezionati, magistrati e dei colleghi: esso incontra dunque un duplice limite rappresentato, da una parte, dalla **limitata disponibilità degli avvocati** a dedicare tempo ed energie preziose a ricerche d'archivio, al riesame dei casi e alla selezione del materiale da fornire all'Osservatorio, dall'altra dall'innegabile **ritrosia a dividere** con la generalità “passiva” dei colleghi i risultati (spesso assai positivi) di **un sapere certamente specialistico** quale è, innegabilmente, quello che utilizza il difensore che si impegni seriamente nelle investigazioni difensive.

A prescindere dallo specifico tema di ricerca, in molti casi si sono incontrate difficoltà probabilmente connesse a difficoltà organizzative delle singole camere penali ovvero alla modesta partecipazione degli associati alle attività delle camere penali d'appartenenza: ad esempio la seconda lettera dal responsabile di questo Osservatorio, che si era chiesto di inoltrare a tutti gli associati, ha circolato ed è stata conosciuta solo in pochissimi casi.


Alcune camere penali hanno poi offerto una **collaborazione meramente formale**, limitandosi a trasmettere il nome dei referenti locali che, peraltro, non hanno avuto alcun contatto con l'Osservatorio. Onde evitare il rischio che possa riproporsi una prassi che si era dimostrar fallimentare già in passato, allorché la nomina di referenti che restavano poi isolati esauriva l'impegno delle camere penali, "sterilizzando" qualunque attività che richiedesse un serio esame delle realtà locali, si è quindi pensato di convocare in sede congressuale una riunione dell'Osservatorio, estesa a tutti i referenti, nel corso della quale approfondire e meglio definire le modalità per garantire il contatto costante con tutte le camere penali.

In generale, e ferma l'autocritica e le importanti eccezioni delle quali si è detto sopra, si è poi constatata una predilezione per una semplice ricerca statistica delle diverse Camere Penali le quali, nonostante i chiarimenti ricevuti, hanno preferito utilizzare lo schema di ricerca predisposto dall'Osservatorio quale semplice questionario, senza aggiungere le attese segnalazioni casistiche: questo atteggiamento "minimalista", tuttavia, è un dato che deve essere valutato in se stesso ed inserito, con tutta probabilità, in una riflessione più ampia sulle **attitudini culturali** dell'avvocatura penalistica e sui **rapporti tra organi dell'Unione e camere penali territoriali** (spesso vissuti in termini relativamente passivi dalle camere penali).


In sintesi, su 132 camere penali, almeno 50 delle quali sono state individualmente contattate, telefonicamente o via e-mail (precisamente: Bari, Trani, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, L'Aquila, Grosseto, Rieti, Terni, Velletri, Perugia, Macerata, Molise, Orvieto e Montepulciano - queste ultime due in soppressione -, Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Torre Annunziata, Salerno, Vallo della Lucania, Nocera Inferiore, Sala Consilina, Padova, Venezia, Vicenza, Bassano, Pordenone, Trieste, Treviso, Udine, Verona, Rimini, La Spezia, Genova, Lombardia Orientale, Modena, Parma, Pisa, Bolzano, Imperia, Savona, Torino, Reggio Emilia, Alessandria, Firenze, Massa Carrara e Milano), hanno risposto alla sollecitazione le camere penali di Conca d'oro, Bari, Como, Milano, Venezia, Roma, Brescia, Rieti, Brindisi, Modena, Belluno, Padova, Pisa, Treviso, Vicenza, L'Aquila, Grosseto, Fermo, Bergamo, Lombardia orientale, Torino, La Spezia, Bolzano, Napoli, Nola e Cosenza.

Altre camere penali hanno garantito collaborazione e preannunciato l'invio di materiale che, ad oggi, non è ancora pervenuto.

RISPOSTE SUL TOTALE NAZIONALE DELLE CAMERE PENALI



CAMERE PENALI CHE HANNO RISPOSTO ALLA SOLLECITAZIONE DIRETTA DELL'O.I.D.



2 – ANALISI DELLA CASISTICA PERVENUTA

Il primo dato, eclatante, è rappresentato dalla **scarsità della casistica** rinvenuta, specie con riferimento alle decisioni giurisprudenziali: apparentemente le indagini difensive sono assai poco utilizzate.

Ciò corrisponde a quanto riferito da diversi magistrati informalmente consultati (in specie quelli appartenenti agli uffici GIP e GUP i quali, talora, lamentano apertamente la scarsità di indagini difensive che pervengono alla loro attenzione) nonché all'opinione di numerosi, e autorevoli, colleghi: l'Avv. Genovesi, presidente della camera penale della Lombardia Orientale, trasmettendo i risultati della ricerca da lui sollecitata alle diverse sezioni della sua camera penale, ha concluso che "Il riscontro deludente denuncia la disarmante realtà dello scarso utilizzo di questa fondamentale opzione difensiva".

Le stesse camere penali che più si sono impegnate nelle ricerca (Padova, ad esempio), hanno rilevato che rispetto al totale dei colleghi interessati dalla ricerca non più del 20% aveva inteso rispondere in qualche modo.

Tuttavia, sarebbe riduttivo e semplicistico limitarsi a questa analisi, concludendo che le investigazioni difensive sono solo, comunque e dovunque poco praticate: in realtà la relativa scarsità di decisioni evidenzia anche un altro dato, rappresentato dalla **limitata attitudine dei difensori a sollevare questioni processuali** che riguardino la lesione delle loro prerogative nello svolgimento delle indagini difensive. Nel contempo, la quasi assoluta mancanza di segnalazioni da parte delle camere penali (sia in termini pratici, ovvero su vicende che abbiano evidenziato in concreto la violazione dei diritti del difensore inquirente, sia in termini di elaborazione teorica sulla materia) dimostra la **scarsa rilevanza politica** che apparentemente viene riconosciuta a questo tema.

Si osservi, a titolo esemplificativo, che la ricerca Torino ha prodotto 65 "fogli di monitoraggio" compilati dai difensori, ai quali si richiedeva espressamente, in fine, di indicare fattispecie a loro note "esemplificative della criticità del sistema delle indagini difensive ovvero di un'applicazione delle norme di settore illegittima o comunque aberrante": soltanto 6 difensori hanno ritenuto di fare una segnalazione.

Eppure, è il caso di osservare, nessuno può dubitare che la facoltà della difesa di compiere proprie indagini è un attributo essenziale del rito accusatorio e consente la diretta attuazione del diritto a "difendersi provando" elevato a rango costituzionale dall'art. 111 Cost.. Non è un caso, del resto, che l'Unione abbia condotto una vittoriosa battaglia politica proprio per ottenere quel *corpus* normativo sulle indagini della difesa che, oggi, pare così trascurato.

Combinando la casistica in senso proprio (giurisprudenza e prassi) con gli esiti delle indagini sulle interviste o questionari predisposti da alcune camere penali (segnatamente Torino, Padova, Lombardia Orientale, Venezia e Roma) è stato possibile ricavare le seguenti indicazioni:

- 1) **Tipologia di atti:** la raccolta di informazioni da fonti dichiarative (art. 391 bis c.p.p.) si conferma lo strumento di utilizzo assolutamente prevalente, seguito dalla richiesta di documentazione alla P.A (art. 391 quater c.p.p.). Tra le forme di documentazione prevale, tendenzialmente, la redazione di un verbale ai sensi dell'art. 391 ter co.3 c.p.p., ma è assai frequente anche l'acquisizione di dichiarazione scritta. Quanto ai soggetti esaminati, è poco frequente

- l'escussione della persona offesa (ma sono rappresentati casi di esame della p.o. da parte del proprio stesso difensore), raro quello di soggetti detenuti, rarissimo quello di minori;
- 2) **Fasi processuali:** alle indagini difensive si ricorre, nella larghissima maggioranza dei casi, nella fase delle indagini preliminari; in misura largamente inferiore, ma pur sempre statisticamente rilevabile, nella fase pre-procedimentale (investigazioni preventiva); assai raramente nella fase di cognizione; in misura pressoché nulla nella fase di esecuzione;
 - 3) **Utilizzazione degli esiti delle i.d.:** il momento di utilizzazione delle i.d., e quindi del deposito del fascicolo della difesa (ove effettivamente formato, ma di questo si dirà in seguito) è con maggior frequenza quello immediatamente successivo alla notifica dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., seguito dall'udienza preliminare; comunque, gli atti d'investigazione difensiva vengono generalmente depositati;
 - 4) **Atteggiamento della magistratura requirente e giudicante:** contrariamente a quanto ci si potesse aspettare (è un luogo comune imperante tra gli avvocati penalisti che le indagini difensive vengano scarsamente utilizzate perché sottovalutate, o peggio, dalla magistratura) nella media viene registrato un atteggiamento tutto sommato rispettoso delle prerogative difensive. Sono poco frequenti, ad esempio, i rilievi di inutilizzabilità degli atti della difesa ed è riferito in termini sporadici il ricorso da parte del PM al potere di secretazione di cui all'art. 391 quinquies c.p.p. ovvero alla prassi di riconvocare le persona informata già sentita dal difensore; analogamente, si registra un comportamento sostanzialmente neutrale a fronte dell'esecuzione di atti d'indagine difensiva atipici. E' singolare, parallelamente, la riscontrata "fiducia" dell'avvocatura nei confronti del proprio naturale antagonista, tanto che sono risultate tutt'altro che infrequenti le richieste al PM di compiere indagini sulla base di elementi di prova presentati dall'indagato stesso (art. 391 octies co.4 c.p.p.) e si registra anche la prassi di richiedere al PM l'assunzione a sit di persone informate potenzialmente utili alle tesi difensive (cfr. relazione Camera Penale di Modena). Anche la magistratura giudicante pare attestata su un atteggiamento di formale parificazione tra valore dimostrativo del materiale istruttorio fornito dall'accusa e quello di produzione difensiva (cfr. Tribunale della Libertà di Bologna 31/5/2010, Tribunale monocratico Trani 27/5/2013, GUP Roma 18/10/2011, Tribunale della Libertà di Roma 17/9/2009) per quanto non manchino decisioni che semplicemente ignorano il materiale istruttorio versato in atti dalla difesa o che ne mettono in dubbio, più o meno apertamente, l'attendibilità intrinseca (Tribunale monocratico Ferrara 7/11/2011,

GUP Pisa 17/4/2013, Tribunale monocratico Bergamo, GUP Bergamo). La sensazione di una sottovalutazione, o svalutazione, dei risultati delle indagini della difesa risulta comunque più frequente nelle regioni meridionali (cfr. relazione Camera Penale di Palermo Conca d'Oro);

- 5) **Rimedi a disposizione della difesa:** si tratta della parte della vigente normativa oggetto di più frequenti segnalazioni critiche, con particolare riguardo agli artt. 391 bis co.10 c.p.p. (richiesta al PM di audizione del sommario informatore che rifiuti di rispondere), 391 bis co.11 c.p.p. (richiesta di esame in incidente probatorio del sommario informatore che rifiuti di rispondere) e 319 quater c.p.p. (richiesta di sequestro di documentazione della quale la Pubblica Amministrazione rifiuti l'esibizione): in particolare, si lamenta la scarsa efficacia del meccanismo previsto dalla legge per l'audizione della persona informata sui fatti, che impone una discovery anticipata delle strategie difensive e delega al PM, o al giudice, l'audizione della stessa (il problema è amplificato dell'ormai radicata giurisprudenza secondo al quale il PM, o il giudice in caso di richiesta di incidente probatorio, devono poter apprezzare "l'utilità istruttoria" dell'atto richiesto: cfr. tra le ultime decisioni edite, Trib. Taranto, ord. 11/1/2011 in FI, 2012, II, 481); la non chiara applicabilità del predetto istituto all'ipotesi del sommario informatore che non si presenti (cfr., per una decisione del PM in senso negativo fondata sulla non assimilabilità della mancata presentazione del teste al rifiuto di rispondere, segnalazione della Camera Penale di Brescia); la pari inefficacia, per analoghe ragioni, della richiesta al PM di sequestro di documentazione amministrativa, comunque non applicabile oltre la fase delle indagini preliminari (per una decisione di segno contrario cfr., però, Trib. Trapani, ord. 23/9/09); la mancata previsione di meccanismi che consentano parimenti l'accesso alla documentazione a disposizione di privati (anche su questo punto cfr., però, Trib. Trapani, ord. 23/9/09). Conseguentemente si è confermato che il ricorso da parte dei difensori ai predetti rimedi è tutt'altro che frequente (cfr. rilevazioni Camera Penale di Torino, Lombardia Orientale). E' stato comunque rilevato che, generalmente, le persone informate sui fatti tendono a presentarsi presso il difensore che le abbia formalmente convocate;
- 6) **Profili deontologici e disciplinari:** le segnalazioni di procedimenti disciplinari a carico di avvocati per violazione di disposizioni processuali in materia di i.d. non sono frequenti e riguardano quasi esclusivamente l'assunzione di informazioni da fonti dichiarative; vanno però registrate non infrequenti "prassi poco virtuose", quali l'audizione a sommarie informazioni senza registrazione o senza

l'assistenza di soggetti ausiliari, la mancanza di convocazione scritta, l'irregolare comunicazione – o verbalizzazione – degli avvertimenti previsti dall'art. 319 bis c.p.p., la mancata comunicazione degli ulteriori avvisi previsti dall'art. 9 delle Regole UCPI; sono stati segnalati e riscontrati alcuni procedimenti aperti nei confronti di avvocati per ipotesi di reato – falso in atto pubblico, favoreggiamento - connesse all'assunzione di sommarie informazioni difensive (la giurisprudenza, salvo quanto di segnerà in seguito, è ferma alla nota posizione assunta dalle SS.UU. del 2006)

2.2 – TENDENZE GIURISPRUDENZIALI

Per quanto anticipato sopra, questa parte del lavoro dell'Osservatorio, la più utile ed interessante, è quella che è stata maggiormente condizionata dalla scarsità e frammentarietà del materiale pervenuto alla data del 31/7/2013. Quanto segue, rappresenta quindi un tentativo di sintesi senza pretese di completezza o rilevanza anche soltanto statistica . Tutto il materiale citato resta a disposizione nella banca dati dell'Osservatorio che è stata divisa in sezioni corrispondenti alle norme processuali di riferimento e che viene resa disponibile unitamente alla presente relazione.

2.2.1 Art.391 BIS C.P.P. IN GENERE:

L'esito dell'indagine condotta dall'Osservatorio sul piano nazionale conferma le conclusioni tratte in generale sulle indagini difensive, ovvero: un utilizzo approssimativo dello strumento che si traduce nella sua inutilità quando non anche nell'inammissibilità degli esiti delle investigazioni.

L'articolo 391 *bis* c.p.p., come noto, disciplina tre forme di contatto che il difensore può avere con persone in grado di riferire circostanze utili a chiarire la posizione del suo assistito: il primo comma prevede la possibilità di intrattenere un colloquio non documentato, il secondo comma regola l'acquisizione di informazioni sotto forma di una dichiarazione scritta o di un colloquio documentato.

“In ogni caso” secondo quanto previsto dal comma 3 *“il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:*

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;*
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;*
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;*
- d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;*
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;*
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.*

Il comma 6 precisa poi che *“le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate”*.

La violazione di tali disposizioni costituisce, inoltre, illecito disciplinare, oltre che per espressa disposizione del citato comma 6 che prevede, altresì, che il giudice che procede comunichi la violazione all'organo titolare del potere disciplinare, anche per il richiamo dell'articolo 54 del Codice Deontologico Forense che sotto la rubrica *“Rapporti con i testimoni”* recita: *“ il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni”*. Un generico richiamo ai doveri di lealtà e correttezza del difensore è poi contenuto nel Codice Deontologico Europeo, agli articoli 2.2¹ e 4.4²

La problematica relativa agli avvisi che devono precedere l'assunzione di informazioni si snoda sotto due aspetti fondamentali, da un lato, l'eshaustività degli avvertimenti contenuti nell'articolo 391 *bis* c.p.p. il quale non contempla alcuni avvisi pur opportuni e richiesti ove l'assunzione di informazione avvenga avanti gli organi inquirenti, dall'altro le forme di documentazione degli avvisi stessi.

Partendo da quest'ultimo aspetto, il primo dato che emerge dalla ricerca condotta dall'Osservatorio è che solo una minima percentuale dei colleghi intervistati, provenienti da tutto il territorio nazionale, ha dichiarato di inserire gli avvertimenti previsti dal 391 *bis* c.p.p. già nella lettera di convocazione della persona da sentire. Invero, ciò che emerge è una convocazione spesso informale, talvolta orale, quando non anche trasmessa attraverso il proprio assistito, sia egli indagato o persona offesa. Ora sebbene, effettivamente, il dettato normativo non preveda espressamente che gli avvisi debbano essere contenuti già nella lettera di convocazione è evidente che la loro complessità, valutata anche in rapporto alla circostanza che essi sono spesso rivolti a chi non ha dimestichezza con le norme processuali penali, consiglierebbe di porre la persona che dovrà essere sentita nella condizione di valutare serenamente – e magari con l'ausilio di un legale di sua fiducia – il contenuto degli stessi. Ciò anche nell'ottica di non trascurare mai di dare prova dell'estrema trasparenza adottata dal legale nello svolgimento di un compito certamente delicatissimo, quale quello dell'assunzione di informazioni³. A tale proposito si osserva che illustre dottrina ritiene che la lacuna normativa vada colmata attraverso il ricorso alla disciplina prevista per la citazione dei testimoni dall'articolo 142 norme att. c.p.p., in quanto compatibile; pertanto la convocazione dovrebbe avvenire con atto scritto contenente le generalità e il domicilio della persona citata, il giorno l'ora ed il luogo della presentazione, nonché gli avvertimenti di cui al comma 3 dell'articolo 391 *bis* c.p.p. L'atto di convocazione andrebbe poi notificato a mezzo ufficiale giudiziario oppure comunicato tramite raccomandata con avviso di

¹ Art. 2.2 Codice Deontologico Europeo **Fiducia e integrità morale** – *I rapporti di fiducia non possono esistere se vi è dubbio sulla onestà, la probità, la rettitudine o la sincerità dell'avvocato. Per l'avvocato queste virtù tradizionali costituiscono obblighi professionali*

² Art. 4.4 Codice Deontologico Europeo **Informazioni false o suscettibili di indurre in errore** – *In nessun momento l'avvocato deve dare scientemente al giudice un'informazione falsa o tale da indurlo in errore*

³ A tal proposito si osservi che l'articolo 9.7 delle Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive recita: *“quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto.*

ricevimento, così da garantire la prova della mancata presentazione della persona da sentire o del suo rifiuto a rispondere⁴.

A prescindere da tale aspetto, il dato più allarmante è costituito dalla circostanza che la maggior parte dei colleghi intervistati non da atto di aver reso gli avvisi nemmeno nel verbale di assunzione di informazioni – o comunque gli avvertimenti non vengono trascritti all'interno del verbale ove si trova solo un cenno al fatto che le persone sentite sono state avvertite ai sensi del comma 3 dell'articolo 391 *bis* c.p.p.

Prassi corrente è, invece, quella di attestare solo nella relazione *ex art.* 391 *ter* di aver rivolto alla persona informata sui fatti gli avvertimenti previsti per legge.

A tal proposito va precisato non solo che le pronunce raccolte sul piano nazionale, nel riconoscere il valore degli elementi acquisiti dal difensore attraverso le indagini difensive, spesso richiamano la correttezza degli avvisi rivolti alle persone sentite⁵, ma anche che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “*in tema di dichiarazioni ed informazioni raccolte dal difensore, l'avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell'art. 391 *ter* c.p.p., dia genericamente atto di aver rivolto all'interessato gli avvertimenti indicati dall'articolo 391 *bis* c.p.p., comma 3*”⁶. Ciò pur avendo la Suprema Corte anche recentemente chiarito che la mancanza degli avvisi non costituisce vizio patologico dell'atto e che, quindi, non può essere eccepita in sede di giudizio abbreviato⁷.

Per quanto concerne il secondo profilo, ovvero l'esaustività degli avvisi contemplati dall'articolo 391 *bis* c.p.p., gli esiti dell'indagine condotta sul piano nazionale rilevano che solo una minima percentuale dei colleghi è solita dare avvertimenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel terzo comma dell'articolo 391 *bis* c.p.p., restando spesso lettera morta anche le previsioni dell'articolo 9 delle “Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive”⁸, sottoscritte nel 2001 dal

⁴ Cfr. P. Ventura in *Trattato Di Procedura Penale*, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, Milano 2005, XXVII.2, pp. 62 ss.

⁵ In tal senso, ad esempio il Tribunale del Riesame di Lecce, nell'attribuire valore alle dichiarazioni assunte dal difensore sottolinea che le persone sentite erano state correttamente informate circa le responsabilità conseguenti alla falsa deposizione.

⁶ Cfr. Cass. Pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2010) 05-03-2010, nr. 9071

⁷ Cfr. Cass. en. Sez. V, Sent., (ud. 06-03-2013) 26-06-2013, n. 28019.

⁸ Art. 9 (**Avvertimenti**)

1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell'assistito.

2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.

3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

4. Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei

Consiglio delle Camere Penali, le quali contemplano, appunto, tutta una serie di avvertimenti ulteriori, tra i quali la facoltà di astensione dei prossimi congiunti disciplinata dall'articolo 199 c.p.p.⁹; avvisi ulteriori che parte della dottrina ritiene solo facoltativi¹⁰. A tal proposito sebbene la Suprema Corte abbia precisato che l'avviso ai prossimi congiunti dell'imputato circa la facoltà di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore¹¹, la ricerca condotta sul piano nazionale ha evidenziato talune pronunce in senso contrario¹². Omesso anche dalle norme regolamentari appare, invece, verosimilmente per un difetto di coordinamento, l'obbligo di avvertire la persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato della circostanza che, rendendo dichiarazioni in merito alle responsabilità di altri, potrebbe assumere nei confronti di tali persone la qualità di testimone in merito agli stessi fatti¹³.

2.2.2 Art.391 BIS MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE:

Come è noto, l'art. 391-bis prevede tre modalità con le quali il difensore può assumere informazioni da persone informate sui fatti (colloquio non documentato, ricezione di una dichiarazione scritta, colloquio documentato secondo le modalità previste dall'art. 391ter.): È bene ricordare che ai sensi del comma 6 dell'art. 391bis, le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare (Cass. Penale sez. I, 5 novembre 2003 n. 45612, in Cass. penale 2004, 4102).

In particolare il 391 ter c. 3 prevede che le informazioni ex 391 bis c. 2 siano documentate a mezzo di verbale per il quale *“si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro II, in quanto applicabili”*.

Il rinvio agli artt. 134 e segg. C.p.p., rivela dunque che il difensore deve procedere all'assunzione delle informazioni mediante verbale, che deve essere redatto *“in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro mezzo meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva, è effettuata anche la riproduzione fonografica”* (art. 134 c. 2 e 3 c.p.p.).

fatti e all'accertamento della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.

7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto.

⁹ Cfr L. Saponaro in AAVV a cura di A. Gaito, *La prova penale*, Vol. II. Cap. XII, pp 185 ss.

¹⁰ Cfr G. Locatelli e G.Sarno, in *Gli atti di investigazione difensiva nel Procedimento penale*, Padova, 2006, pp. 15 ss.

¹¹ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 06-10-2009 nr. 46682

¹² In tal senso Giudice Monocratico di Venezia il quale ha affermato che la mancanza di tale avviso, non essendo espressamente richiamata dall'articolo 391 bis c.p.p. non determina inutilizzabilità dell'atto.

¹³ Cfr. G.Garuti, in *Trattato di Procedura Penale*, a cura di G. Spangher, Vol. 3, pp. 507 ss.

Al rigore codicistico circa la redazione in forma integrale o riassuntiva dei verbali di cui agli artt.134 e ss c.p.p. si contrappone una costante interpretazione giurisprudenziale sul punto assai permissiva che non prevede alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità per la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso (tra le ultime, Cass. Penale sez. I, 01 febbraio 2012, n. 13610 in Ced Cass. Penale 2012 – fattispecie relativa a verbale di sommarie informazione redatto dalla Polizia Giudiziaria).

Assai più stringente è invece la normativa deontologica in materia poiché particolare attenzione è stata dedicata all'attività di investigazione difensiva nelle modalità di verbalizzazione dell'attività svolta, sia dal Consiglio Nazionale Forense, in sede di emanazione del Codice Deontologico Forense , sia dall'Unione Camere Penali, che ha redatto apposito regolamento.

Sullo sfondo dei principi generali stabiliti dall'art. 14 Codice Deontologico Forense ("Dovere di verità") l'art. 52 CDF, intitolato "Rapporti con i testimoni" specifica che:

- punto 14 *"il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni"*;

- punto 15: *"il difensore deve documentare in forma integrale le dichiarazioni assunte. Quando è disposta anche la riproduzione fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva"*.

L'UCPI nelle sue "Regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive" (testo approvato il 14 luglio 2001 con le modifiche approvate il 19 gennaio 2007), stabilisce, all'art. 12 che *"Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità della dichiarazione"*, mentre all'art. 13 stabilisce che: *"1. Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli artt. 391bis c. 2 e 392 bis c. 3 del cpp, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la riproduzione almeno fonografica, possono essere documentate in forma riassuntiva"*.

È dunque chiaro che in un'ottica di massima trasparenza nell'uso dello strumento investigativo il CDF e il regolamento UCPI hanno previsto modalità di verbalizzazione delle informazioni assunte dal difensore esclusivamente in forma integrale, ammettendo la forma riassuntiva unicamente laddove vi sia la contemporanea fonoregistrazione del colloquio.

Sull'argomento non sono pervenuti all'Osservatorio provvedimenti disciplinari che abbiano riguardato la violazione della verbalizzazione in forma integrale o riassuntiva delle informazioni raccolte: le ricerche di tipo statistico sembrano confermare anche una certa uniformità di valutazione da parte dei giudici con riguardo alle modalità di documentazione delle informazioni (a Padova, peraltro, l'ufficio gip predilige la verbalizzazione integrale del colloquio col difensore alla dichiarazione scritta dal testimone, così come i magistrati di Bolzano) ancorché ad una formale posizione di indifferenza sulle formalità di verbalizzazione delle

investigazioni difensive, segua però una percezione diffusa di miglior accoglimento delle stesse se trascritte in maniera integrale ed audio registrate.

L'unico provvedimento disciplinare ricevuto è quello del Consiglio Nazionale Forense – RD nr. 211/11 del 15 dicembre 2011- già pubblicato nella newsletter e riguardante l'acquisizione di documenti contenenti dichiarazioni di persone informate sui fatti, laddove si discute circa la natura dell'atto, se documento regolato dal Capo VII, Titolo II del Libro III (“Prove”) o atto di indagine difensiva ex art. 391bis. c.p.p. e come tale da formalizzare secondo le prescrizioni degli artt. 391bis e ter c.p.p. a pena di inutilizzabilità. Il CNF conclude in tale ultimo senso.

In giurisprudenza, ci si trova apparentemente fermi alla decisione SS.UU. 27 giugno 2006 n. 32009, che ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale di documentazione delle informazioni rese al difensore, con conseguente configurabilità del reato ex art. 479 c.p. in caso di informazioni verbalizzate in modo non fedele.


Secondo le SS.UU. il rispetto delle forme previste dagli artt. 134 e segg. cpp, richiamato dall'art 391ter c. 3 cpp, fa del verbale di informazioni del difensore un atto pubblico, ai sensi della previsione incriminatrice dell'art. 479 cp, e del difensore, al momento in cui raccoglie e documenta le informazioni, un pubblico ufficiale.

Sul punto è bene sottolineare che una più recente giurisprudenza (Cass, pen. Sez II, 20 gennaio 2011 n. 6524) in materia di investigazioni difensive nega la qualità di pubblico ufficiale al difensore verbalizzante, stabilendo l'inutilizzabilità di un verbale di informazioni acquisite ex artt. 391 bis e 391 ter c. 3 cpp, stante la mancanza di sottoscrizione alla fine di ogni foglio, così come previsto dall'art. 137 cpp, e l'inapplicabilità in tal caso dell'art. 142 cpp. La Corte così argomenta: *“E' da escludere, infatti, che sia applicabile l'art. 142 c.p.p. che, in ragione della formazione del verbale in un ambito istituzionale ed ontologicamente garantito da imparzialità, limita la sanzione alla nullità del "verbale" per l'assenza di sottoscrizione del pubblico ufficiale. Ciò perchè gli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. regolano una situazione che è caratterizzata dall'assenza di un pubblico ufficiale e non è gestita in ambito di giustizia istituzionalizzato.*

All'assenza delle pregnanti garanzie di imparzialità che offre l'ufficio di giustizia si sopperisce, allora, con l'assoluto rigore costituito dalla sanzione di inutilizzabilità; il ricorso alla censura più severa è ragionevolmente giustificato dal fatto che alla documentazione non procede il pubblico ufficiale, che tale qualità sicuramente non è ascrivibile al difensore ed al suo sostituto, nè rilevanza in tal senso assumono le persone di loro esclusiva fiducia che materialmente possono redigere il verbale (su tali principi cfr. Cass. Sez 2 25.6./17.7.2009, n. 30036, richiamata nell'ordinanza impugnata).”

La casistica pervenuta in materia all'Osservatorio è limitata ad un provvedimento del Gip di Nola del 2011 che, in caso di verbalizzazione di dichiarazioni diverse da quelle effettivamente rese, riconosce in capo al difensore la qualità di pubblico ufficiale e pertanto la configurabilità del reato di cui all'articolo 479 cp e di quello di favoreggiamento poiché la condotta era *“tesa a far eludere al cliente le investigazioni ed a fargli conseguire l'impunità”*.

Quanto alle prassi adottate dall'avvocatura penale in punto di modalità di verbalizzazione delle informazioni acquisite con le investigazioni difensive si rileva la tendenza schematizzata nel grafico che segue:



La lettura del dato rileva la predilezione dell'avvocatura per la verbalizzazione riassuntiva che viene accompagnata nel 25% dei casi dalla registrazione del colloquio o effettuata alla presenza di ausiliari, in ottemperanza della normativa vigente e della regolamentazione deontologica.

Nel restante 33% dei casi la verbalizzazione riassuntiva viene effettuata senza l'audioregistrazione prescritta dall'articolo 134 terzo comma CPP, ed in violazione delle norme deontologiche sopra richiamate.

Alla verbalizzazione integrale o stenotipica con contestuale registrazione del colloquio procede il 20% del campione attivo, mentre solo il 10% procede alla verbalizzazione integrale o stenotipica senza registrazione del colloquio.

Il solo 12% del campione attivo ha dichiarato di utilizzare la ricezione della dichiarazione scritta da parte delle persone informate sui fatti, allegandola alla relazione ex articolo 391 ter CPP.

Si rileva che in alcuni casi è stata sostenuta la predilezione della dichiarazione scritta di pugno dalla persona informata sui fatti per una sua apparente maggiore attendibilità, stante l'autografia della medesima.

Dal materiale giunto all'Osservatorio si rileva che la relazione ex art.391ter a cui allegare la dichiarazione della persona informata sui fatti non presenta particolari passaggi critici ed è solitamente redatta secondo codice.

La quasi totalità del campione attivo risponde di non aver mai avuto contestazioni da parte del giudice o del pubblico ministero su vizi formali che abbiano potuto inficiare l'utilizzabilità dei risultati delle indagini svolte.

I dati ottenuti confermano che l'osservanza delle disposizioni stabilite in materia di verbalizzazione delle informazioni assunte nelle forme stabilite dal Codice Deontologico Forense e dal regolamento UCPI è sicuramente una cautela più utile al difensore che vuole avvalersi degli strumenti investigativi in questione, piuttosto che un elemento discriminante per il magistrato che, come abbiamo visto, formalmente risponde di valutare indifferentemente una forma di verbalizzazione rispetto a un'altra. Per meglio dire: nel momento in cui il magistrato decide per la rilevanza processuale delle informazioni raccolte, poco importa la modalità di verbalizzazione delle stesse, come appena visto dall'analisi materiale raccolto dall'O.I.D.

Diverso è il discorso nel momento in cui il magistrato decide invece di non voler tener conto delle stesse. In questo secondo caso infatti, la sanzione di inutilizzabilità delle informazioni raccolte per violazione delle modalità di verbalizzazione, è l'appiglio più facile ed utilizzato per vanificarne lo scopo. Inoltre, rilevata la violazione degli artt. 391bis, 391ter e 134 e segg. c.p.p., l'avvocato è passibile di provvedimento disciplinare se il giudice decide di denunciare il fatto al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Appare allarmante allora il dato raccolto secondo il quale la maggioranza relativa (33%) del campione attivo usa verbalizzare in forma riassuntiva, senza audioregistrare il colloquio ed in solitudine.

La prassi adottata non è di per sé illegittima, né da luogo alla sanzione di inutilizzabilità (nonostante la violazione della lettera della norma di cui all'art.134 c.p.p.) per la richiamata giurisprudenza sul punto, ma in tal modo si presta il fianco ai rischi di natura penale e deontologica sopra visti.

2.2.3. Art. 391 quater

La richiesta di documentazione alla P.A. è uno strumento investigativo che risulta essere frequentemente utilizzato.

La casistica (qui intesa quale prassi) inviata all'Osservatorio evidenzia una notevole accuratezza delle richieste dei difensori, che spesso sono corredate dalla nomina del difensore di fiducia, dall'atto giudiziario introduttivo del procedimento penale (decreto penale di condanna, avviso di conclusioni indagini preliminari, invito a rendere interrogatorio di garanzia, informazione di garanzia, e così via), dalla copia del documento di identità della persona interessata e talora finanche della copia del tesserino dell'avvocato. Viene frequentemente specificato che il materiale di cui si chiede l'acquisizione verrà utilizzato esclusivamente ai fini del giudizio penale nel completo rispetto della legge sulla privacy (Legge 685 del 1996) e delle disposizioni sul trattamento dei dati sensibili (Legge 196 del 2003).

Lo strumento in oggetto è risultato di largo uso anche nei confronti di soggetti privati quali, ad esempio, i gestori delle telecomunicazioni ovvero le banche.

Sono pervenute all'Osservatorio numerose segnalazioni in senso negativo: risposta negativa dell'ente con varie motivazioni, mancata risposta, imposizioni di varia natura quali la comunicazione ai controinteressati, richiesta di nulla osta dell'autorità giudiziaria, valutazioni di merito espresse in merito all'interesse del richiedente. In parallelo, come si è visto sopra, la richiesta di documentazione alla PA

è l'istituto sul quale si incentrano le maggiori critiche dal punto di vista della mancaza di rimedi efficaci di fronte all'atteggiamento negativo della PA (o di soggetti privati): per questo profilo, si è riscontrato che gli avvocati ricorrono mal volentieri (ma, comunque, in numero apprezzabile di casi) al PM; quest'ultimo, o il giudice, dispongono comunque il sequestro in un buon numero di casi (in termini percentuali si potrebbe azzardare una stima nell'ordine del 30-40%). Peraltro, anche in questa specifica materia, e nei limiti della casistica pervenuta, si è evidenziata la tendenza della giurisprudenza ad esprimere un giudizio di merito in ordine alla rilevanza o utilità a fini difensivi dell'atto richiesto (cfr. relazione Camera Penale Brescia).

Ciò premesso, anche per questo strumento investigativo si segnalano casi in cui le richieste della difesa hanno buon esito, (per l'acquisizione dei dati relativi alla localizzazione delle celle telefoniche agganciate da un un'utenza mobile, cfr GUP Monza, sent. 608 del 8/10/11; per i turni di servizio, cfr. risposta comando Marina La Spezia 10/2012; per l'acquisizione delle liste d'imbarco di navi passeggeri Trib. Trapani, ord. 23/9/09; per l'esibizione ordinata all'Inps della documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla Questura del permesso di soggiorno, cfr. Tribunale di Pisa in funzione di giudice dell'esecuzione, ord. 10/3/2009).

Nella giurisprudenza amministrativa, alla quale i difensori hanno fatto ricorso al fine di rimuovere il diniego o l'inerzia opposti dalla PA, sembra consolidarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "non vi è ragione di escludere il diritto d'accesso ai documenti in ragione dell'astratta ricorrenza dei presupposti per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 391 quater c.p.p., ben potendo i due strumenti – accesso ai documenti ex art. 22 e ss. L.241/90 e investigazioni difensive ex art. 391 quater c.p.p. – concorrere, in diversa sede e con diverse modalità, alla tutela del medesimo interesse, solo che ne ricorrano i rispettivi presupposti" (cfr. sent. TAR Campania, 2/1/13, n.15 e, con diversa motivazione e per diversi profili, sent. TAR Sicilia, 17/1/13 n.132). Per questo profilo si conferma peraltro il paradosso più volte segnalato secondo il quale una richiesta di acquisizione atti fatta al responsabile amministrativo del procedimento sulla base della l. 241/1990 può sortire esiti positivi in luogo di quella inoltrata ai sensi della legge sulle indagini difensive.

2.2.4 Art. 391 quinquies

Per le ragioni più volte esposte non è stato agevole comprendere quale sia il concreto ricorso a tale, se pur limitato, importante potere che il legislatore ha posto nelle mani dell'accusa. In altre parole l'Osservatorio ha cercato di recuperare dati qualitativi e quantitativi relativi a tale fenomeno nell'intento di comprendere se l'atteggiamento dei magistrati inquirenti fosse, sotto questo profilo, diretto a creare una "barriera di protezione" attorno alle persone che hanno già rilasciato dichiarazioni nell'ambito dell'indagine dell'accusa o se fosse, invece, orientato ad un principio di "trasparenza" che, per contro, viene richiesto al difensore nel rapportarsi

con il magistrato¹⁴ per ciò che attiene le dichiarazioni ricevute dalla persone informate dei fatti di causa. I dati raccolti a riguardo sono davvero pochi e si ritiene che tale argomento vada approfondito cercando di recuperare eventuali decreti¹⁵ le cui motivazioni potrebbero essere oggetto di migliori riflessioni.

E' comunque emerso che il ricorso a tale istituto da parte dei P.M. è abbastanza infrequente e che addirittura “vi è una posizione critica circa l'uso del suddetto potere”¹⁶ pur se è certo che in qualche occasione il rappresentante dell'accusa vi abbia fatto ricorso¹⁷ anche se non possiamo riferire né delle modalità della comunicazione ex art. 391*quinquies* c.p.p. comma II né delle motivazioni poste a sostegno del provvedimento anche se è facile immaginare che trattasi di clausole di stile.

La questione deve essere approfondita non solo per acquisire dati maggiormente rappresentativi del fenomeno ma anche per formulare eventuali proposte di modifica della disciplina che al momento pare non consentire rimedi giurisdizionali per opporsi alla unilaterale decisione del P.M. che può incidere in maniera non indifferente sull'attività investigativa del difensore¹⁸.

2.2.5. Art. 391 sexies c.p.p.

Non sono pervenuti all'osservatorio provvedimenti giurisdizionali recenti (fatta eccezione per l'infausta sentenza del GUP di Bari 19/5/08, ove si giunge ad

14

¹⁴ Cfr. comunicazione Camera Penale della Lombardia Orientale dove si legge di un difensore che aveva intrattenuto colloqui non documentati con persone poi inserite nella lista ex art. 468 c.p.p. dal P.M.

15

¹⁵ Purtroppo da nessuna Camera penale è pervenuto un “esemplare” di decreto ex art. 391*quinquies* c.p.p.

16

¹⁶ Cfr. Avv. Pierantonio Rovatti – Camera Penale di Modena – pag. 2

17

¹⁷ Cfr. Camera Penale di Padova “Risultati del monitoraggio svolto nel mese di aprile 2013”, pag. 13, Questionario Camera Penale di Bergamo. Questionario AVVOCATO D. P. DEL FORO DI Siena DATA DI NASCITA 28/01/1961 e qualche altro ad es. Venezia

18

¹⁸ Il decreto di segretezza adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391*quinquies* c.p.p. non è impugnabile, né è sindacabile in alcun modo da parte del g.i.p.. Trib. Taranto Ordinanza, 11/01/2011 in Foro It., 2012, 9, 2, 481

affermare che non esistendo un obbligo giuridico e deontologico del difensore di documentare elementi di prova che siano sfavorevoli alla posizione del proprio assistito e dato “...l’atteggiarsi per così dire “fazioso” della funzione difensiva ...”, l’intervento della pubblica accusa risulta essere prioritario nell’accertamento del fatto in sede di accesso poiché attuato nell’interesse generale, anche considerato che le indagini della p.g. sono effettuate “... in modo oggettivo ed imparziale e senza possibilità di selezione del materiale raccolto...”) La casistica riferita alla prassi e i dati acquisiti mediante “questionari” evidenziano che questo strumento d’indagine viene utilizzato abbastanza di frequente: nella maggioranza dei casi gli accessi sono finalizzati alla produzione fotografica o audiovisiva che viene trasfusa nel fascicolo del difensore. L’accesso è generalmente documentato da un verbale, che nei casi pervenuti rispondeva alle indicazioni contenute nell’art. 391 quater c.p.p. (data, luogo, generalità dei partecipanti, descrizione dei luoghi, indicazione della tipologia dei rilievi effettuati, allegazioni di quanto effettuato, sottoscrizione). Si è rilevato che spesso le istanze vengono formulate in combinato disposto con la norma di cui all’art. 391 septies, poiché il luogo è privato o non aperto al pubblico e chi ne ha la disponibilità nega il consenso all’accesso (è stata acquisita la richiesta di accesso ad un asilo nido, teatro di presunti abusi sessuali, al fine di scattare alcune foto nei luoghi incriminati, formulando diretta richiesta ex art. 391 sexies e, a seguito di diniego, istanza di autorizzazione al giudice, ex art. 391 septies).

2.2.6. Art. 391 septies c.p.p.

Tra il materiale pervenuto all’Osservatorio merita segnalazione il solo provvedimento del Gip di Napoli del 25/10/2010 che, nonostante in contrario parere del PM, ha ritenuto ammissibile la richiesta di far accedere al carcere un fotografo professionista al fine di eseguire rilievi fotografici sulla persona dell’indagato (la succinta motivazione equipara il luogo di detenzione ad un luogo “privato” o comunque “non aperto al pubblico” e ritiene applicabile l’art. 391 septies c.p.p. in via analogica).

Vale per il resto, quanto osservato nel paragrafo precedente.

2.2.7. Art. 391 octies c.p.p.

Il fascicolo del difensore, è noto, dovrebbe essere l’omologo del fascicolo del pubblico ministero e rappresenta il contenitore entro il quale deve essere racchiuso il prodotto delle indagini difensive in modo da renderlo usufruibile nell’ambito del processo penale. E’ dentro questo contenitore, infatti, che confluirà tutto ciò che il difensore avrà raccolto a seguito della sua attività ivi compresi i risultati dell’indagine compiuta ex art. 327bis. In relazione all’art. 391 octies, l’attenzione dell’Osservatorio si è dunque rivolta non già verso il contenuto, del quale si è detto nelle sedi opportune, ma verso il contenitore e il suo destino, visto attraverso il materiale pervenuto dalle varie Camere Territoriali. Un nodo “problematico” dell’iter relativo al fascicolo del difensore è, infatti, quello del momento del suo deposito non

essendo sempre individuato fin dalle prime battute il Giudice competente a riceverlo ai sensi del comma II dell'art. 391 *octies* c.p.p..

Dai dati raccolti non sono emerse con chiarezza le modalità di utilizzo di tale strumento da parte dei difensori che in alcuni casi pare abbiano depositato il fascicolo delle indagini difensive direttamente nelle mani del P.M.¹⁹. Sempre dai dati pervenuti all'O.I.D., risulta anche che, se è in genere raro il ricorso alle indagini difensive, ancor più raro è la raccolta del materiale investigativo della difesa in un "fascicolo" vero e proprio così come configurato dall'art. 391 *octies* c.p.p.²⁰. Pare sia piuttosto usanza generalizzata quella di produrre gli esiti delle investigazioni difensive direttamente all'udienza preliminare, facendoli così confluire nel fascicolo del P.M., ove sia disposto il rinvio a giudizio, ovvero usati nel rito abbreviato, se richiesto²¹. Altro ambito in cui il "fascicolo" viene prodotto dalla difesa è quello relativo ai provvedimenti cautelari personali dove il materiale raccolto ex art. 391 *bis* c.p.p. viene prodotto e immesso nel fascicolo del riesame²². Rari sono, in ogni caso, i procedimenti penali che si caratterizzano dalla presenza del fascicolo del difensore e riguardano per lo più i reati contro la famiglia, il maltrattamento, i reati sessuali, i reati di abusi contro minori e il c.d. *stalking*²³. Degno di nota è il dato che pervenuto dalla Camera penale di Padova che registra il frequente deposito del fascicolo delle indagini difensive, ovviamente nei casi (rari) in cui queste vengono effettuate²⁴. Abbiamo scritto che, dai dati in possesso dell'O.I.D., il "fascicolo del difensore" viene quasi sempre²⁵ depositato in concomitanza della richiesta di giudizio abbreviato²⁶,

19

¹⁹ Cfr. Contributo Camera Penale Conca d'oro "Caso 1", Camera Penale Modena che riferisce del deposito delle indagini difensive (si suppone del fascicolo) dopo la notifica dell'avviso ex art. 415bis c.p.p., idem C.P. Bergamo

20

²⁰ Cfr. C.P. Fermo Questionario. C.P. Bolzano

21

²¹ Cfr. Relazione Camera Penale di Padova pag. 14, vedi anche relazione C.P. Bergamo dove si dice di un deposito di investigazioni difensive (fascicolo?) in u.p. con richiesta di abbreviato che per tale ragione veniva considerato "condizionato". Cfr. Anche Sentenza "Omessa Valutazione" non risulta l'autorità che l'ha emessa del 4.7.2011 dove si legge che "Nel corso dell'udienza il difensore fiduciario di Tommaiuolo depositava fascicolo di indagini difensive chiedendo ammettersi rito abbreviato".

22

²² Trib. Palermo Sez. per il riesame senza data (dott. Consiglio), Trib. Roma sezione per il riesame 17.9.2009

23

²³ Cfr. Camera Penale di Modena relazione avv. Rovatti.

24

²⁴ Cfr. Relazione C.P. Padova pag. 11 dove viene riportato un dato del 90%

25

²⁵ In verità non è giunta notizia di un deposito del fascicolo del difensore nel corso delle indagini preliminari con individuazione del giudice a seguito di tale deposito.

26

²⁶ Cfr. anche Trib. Roma Uff. GIP 17.12.11, Trib. Torino Uff. G.I.P. 20.11.12 e Trib. Milano Uff. G.I.P. 13.2.2013, Trib. Bari Uff. G.I.P. del 19.5.2008

deposito che spesso incontra eccezioni da parte del P.M. intese ad ottenere la dichiarazione di inutilizzabilità delle produzioni (spesso dichiarazioni) contenute nel fascicolo delle investigazioni difensive depositato contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato²⁷. Eccezioni che non trovano più terreno fertile in quanto è ormai principio acquisito che il difensore ha diritto di depositare il fascicolo delle investigazioni difensive nel corso dell'udienza preliminare e di richiedere il giudizio abbreviato fino al momento di rassegnare le conclusioni e, in tal caso, gli atti contenuti nel fascicolo delle investigazioni difensive possono legittimamente essere utilizzati al fine di decidere pur essendo stati prodotti a sorpresa; ciò in ragione dei principi contenuti nell'ordinanza n. 117/11²⁸ della Corte costituzionale che, seppur dichiarando inammissibile la questione, concludeva che la parità delle parti era, comunque, salvaguardata dalla previsione contenuta nell'art. 438 comma V c.p.p. che riconosce esplicitamente la facoltà al P.M. di chiedere prova contraria rispetto alle prove portate dalla difesa. Per questo profilo, merita di essere segnalato un orientamento giurisprudenziale volto a considerare comunque condizionata la richiesta di giudizio abbreviato che consegua al deposito in udienza preliminare del fascicolo delle indagini difensive (cfr. GUP Viterbo, ord. 21/1/2013; GUP Bergamo: segnalazione di quella Camera Penale); a prescindere da questa posizione, la giurisprudenza citata in nota dimostra che in sede di udienza preliminare i magistrati giudicanti hanno la primaria preoccupazione di garantire al PM un potere di replica in merito agli elementi di prove introdotti "a sorpresa" dalla difesa.

Un dato significativo che emerge dalla ricerca svolta dall'Osservatorio è che non risultano casi di produzione del fascicolo durante la fase delle indagini preliminari così da esercitare "l'azione difensiva" in anticipo rispetto all'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.. In buona sostanza il fascicolo del difensore viene in genere utilizzato o come "allegato" a denunce-querelle o come risposta al materiale probatorio/indiziario raccolto dal pubblico ministero. Vi è però il rischio, in questo modo, di sminuire l'utilità e lo scopo del fascicolo del difensore: la possibilità offerta dal sistema normativo di depositare il fascicolo della difesa prima ancora che l'accusa abbia formato il suo, potrebbe portare ad un'inversione dei ruoli costringendo il p.m. a giocare in "difesa" rispetto all'azione dell'indagato tesa a far valere le sue ragioni. A riguardo la protezione delle risultanze investigative della difesa è molto forte tanto che al p.m. è consentito l'accesso agli atti e la copia del fascicolo del difensore solo prima dell'adozione da parte del giudice di una decisione su richiesta delle altre parti o che prevede il loro intervento. Appare così chiaro come il "fascicolo del difensore" resti nella sola conoscibilità del giudice in tutti quei casi di richieste provenienti dal P.M. che non comportino l'intervento di altra parte processuale; prima tra tutte la richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. che potrebbe dar luogo ad un'udienza preliminare di fronte ad un giudice "preparato" sulle osservazioni della difesa anche per le finalità di cui all'art. 425 c.p.p..

Altro dato "non pervenuto" riguarda il destino finale del fascicolo del difensore. Infatti, l'art. 391 *octies* prevede che "dopo la chiusura delle indagini preliminari il

27

²⁷ Ancora Trib. Roma Ufficio G.I.P. sent. 17.12.2011, Ufficio G.I.P. (non si sa di dove) sent. 22.1.2013 1118/12

28

²⁸ Relatore avv. Prof. Giuseppe Frigo

fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'art. 433 c.p.p.” ovvero in quello del pubblico ministero. E' ben vero che con il consenso delle parti tutto potrebbe confluire nel fascicolo del dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 c.p.p. ma, allo stato, l'Osservatorio non è in grado di vedere l'intero viaggio del fascicolo del difensore nella dinamica processuale oltre il confine dell'udienza preliminare.

2.2.8. Art. 391 nonies c.p.p.

L'attività d'investigativa preventiva prevista dall'art. 391 *nonies* c.p.p., è utilizzata in maniera significativa: accade spesso che l'attività che essa venga svolta per la persona offesa al fine di valutare la consistenza dell'accusa prima della predisposizione della denuncia – querela, per cui, se le informazioni raccolte sono positive, vengono utilizzate per procedere alla redazione della stessa.

La conduzione dell'attività di indagine è principalmente personale e non si ricorre ad incaricati; risulta raro il ricorso a figure professionali esterne come gli investigatori privati e, comunque, le investigazioni vengono maggiormente delegate a consulenti tecnici.

L'analisi della casistica pervenuta all'Osservatorio evidenzia come siano state sollevate eccezioni in riferimento alla necessità che il difensore sia munito di mandato con sottoscrizione autenticata per lo svolgimento dell'attività investigativa preventiva (art. 391 *nonies* co.2 c.p.p.): l'eccezione è stata rigettata, sia pure con motivazione non del tutto pertinente, dal Tribunale monocratico di Roma con ordinanza 10/10/2012.

In merito alle modalità di conferimento del mandato, la prassi segnalata dalla diverse Camere Penali sembra attestare il sostanziale rispetto delle Regole di Comportamento UCPI: il 50% dei colleghi intervistati, ha riferito che al mandato rilasciato ai sensi dell'art. 391 *nonies* viene anche conferita data certa.

2.2.9. Art. 391 decies c.p.p.

A parte quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, la casistica relativa all'utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive, offre riscontro di alcuni casi di utilizzo di dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore a norma degli artt. 500, 512 e 513 c.p.p.. In un caso il difensore dell'imputato ha chiesto che venisse disposta la lettura e l'acquisizione del verbale di dichiarazioni rese al difensore da persona informata sui fatti, depositato nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pm, per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dovuta ad emigrazione del taset in paese straniero (Cfr ord. Tribunale monocratico La Spezia).

Il ricorso ad accertamenti tecnici irripetibili, ovvero ad altri atti non ripetibili, è apparso del tutto sporadico : va peraltro segnalato che in alcuni casi risulta che sia stato chiesto e ottenuto che fosse il pubblico ministero ad eseguire tali incumbenti. Si preferisce, di norma, ricorrere all'incidente probatorio o svolgere accertamenti tecnici tramite consulenza.

3 – VALUTAZIONI E PROPOSTE D'INTERVENTO

Il tipo di risposta ottenuto dalla camere penali territoriali e l'analisi dei risultati statistici e casistici pervenuti consente di sottolineare che, ad oggi, le investigazioni difensive rappresentano a tutti gli effetti **una grande occasione mancata**: pur con numerose e lodevoli eccezioni, le investigazioni difensive rimangono uno strumento scarsamente utilizzato, realizzato talora con evidente violazione delle regole deontologiche e processuali e, soprattutto, limitato a determinate fasi processuali (per lo più, quella delle indagini preliminari e, in particolare, quella successiva alla comunicazione dell'avviso ex art.415bis c.p.p.) E' complessivamente modesto, ad esempio, il ricorso alle investigazioni difensive preventive (anche, si osservi, condotte per conto della persona offesa) e addirittura eccezionale lo svolgimento di indagini difensive nella fase esecutiva della pena.

Anche la tipologia degli atti d'indagine posti in essere dai difensori, evidenzia una certa "pigritia intellettuale": da un lato è ovunque evidente (e viene confermato anche dal dato giurisprudenziale) che l'acquisizione di informazioni da fonti dichiarative finisce pressoché per esaurire l'attività di investigazione difensiva, dall'altro le ricerche di Torino, Modena, Padova e Venezia dimostrano che il ricorso agli atti d'indagine difensiva atipici è limitatissimo (non molto diverso il dato fornito da Padova, con appena 8 colleghi sul 29 che dichiarano di aver fatto ricorso ad attività non tipizzata) come, del resto, il ricorso agli accertamenti irripetibili. Il dato è interessante se combinato con il risultato che evidenzia come in generale non vengano sollevate particolari obiezioni a fronte dell'attività atipica, col che non potendosi neppure invocare l'alibi della "pericolosità" di tali atti.

Le ragioni di tale complessiva automutilazione delle facoltà difensive non sono agevoli da cogliere: certamente non basta invocare i **potenziali pericoli** ai quali risulta esposto il difensore nello svolgimento dell'attività in questione (derivanti dalla formulazione stessa delle regole processuali, da alcuni orientamenti giurisprudenziali e dell'atteggiamento di certe Procure della Repubblica). Infatti prevale la constatazione che in generale le attività di indagine difensiva sono rispettate, ancorché non sempre valorizzate. Neppure sembra una giustificazione convincente l'asserito **alto costo** delle indagini difensive: non tutti gli atti, infatti, impegnano il difensore oltre i limiti delle ordinarie attività di studio e, comunque, i costi andrebbero valutati nella prospettiva dell'intero procedimento penale che, proprio grazie ad una seria attività d'indagine difensiva, può trovare maggiori possibilità di definizione anticipata; inoltre, sembra radicata l'abitudine a gestire le indagini difensive in proprio, o al più mediante collaboratori di studio (con questo evitando gli alti costi determinati, ad esempio, dal ricorso ad investigatori privati).

Su tutto sembra dunque prevalere un fattore apparentemente evanescente e di difficile inquadramento statistico che si potrebbe definire **l'arretratezza culturale dell'avvocatura penalistica**, la quale continua a ragionare in termini di confutazione della tesi e del materiale istruttorio proposto dall'accusa, anziché elaborare autonomi percorsi conoscitivi e dimostrativi. Questa tendenza ad intraprendere "battaglie di retroguardia" trova dimostrazione proprio in quei casi, già segnalati sopra, nei quali la difesa "consegna" al PM o alla PG delegata la persona da sentire ovvero richiede il compimento di indagini sulla base di elementi di prova da essa forniti col dichiarato intento di conferire, in questo modo, maggiore solennità ad atti ritenuti di particolare rilievo.

In termini generali, e fatte salve le necessarie differenze per tipologia di reati, è più che una sensazione la circostanza che l'avvocatura penalistica sembri riluttante ad appropriarsi del diritto a difendersi in termini attivi, in primis attraverso una

OSSERVATORIO SULLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

propria autonoma ricostruzione del fatto e, quindi, “giocando d’anticipo”, e continui invece a porsi in termini di confutazione e contrasto del dato fattuale fornito dall’accusa.

Se questa complessiva riflessione ha fondamento, anche solo in parte, va da se’ che i primi interventi che è possibile suggerire riguardano proprio il superamento di tale ritardo culturale attraverso tre diversi possibili azioni:

- 1) Incrementare le **iniziative formative** specificamente mirate all’illustrazione e approfondimento delle facoltà d’indagine della difesa (in ipotesi: creando un collegamento permanente tra scuola di alta formazione, scuole territoriali e osservatorio), come richiesto, peraltro, da alcune Camere Penali e da molti associati che hanno sottolineato la natura estremamente specialistica dell’attività di investigazione difensiva e la necessità di una formazione di livello superiore nella specifica materia;
- 2) Organizzare una **serie di convegni** (in ipotesi: un solo convegno “itinerante” da riproporre in diverse sedi) sullo specifico tema delle indagini della difesa;
- 3) **Sollecitare la massima attenzione** delle Camere Penali Territoriali sulla violazione dei diritti della difesa nelle indagini difensive, promovendo opportune iniziative di sostegno e di valorizzazione dei principi cardine del rito accusatorio;

Quanto esposto in merito alla casistica pervenuta, suggerisce peraltro una serie di **interventi di carattere normativo**, le linee guida dei quali vengono elencate di seguito e affidate alla prudente valutazione degli organi di governo politico dell’Unione:

- 1) Inserimento tra gli avvisi obbligatori relativi ai diritti della persona sottoposta alle indagini anche quello di nominarsi un difensore “che ha il potere di svolgere investigazioni difensive” (tale avviso, paradossalmente, è già inserito spontaneamente in alcuni atti di polizia giudiziaria).
- 2) In merito alla modalità di verbalizzazione delle informazioni, previsione di un obbligo generalizzato, per tutte le parti processuali, a pena di inutilizzabilità di registrare, almeno in formato audio, l’assunzione di informazioni da persone informate sui fatti (parità di obblighi tra le parti quanto alle modalità di verbalizzazione).
- 3) Previsione di meccanismo giuridici volti a garantire l’esame da parte del difensore della persona informata sui fatti che non si presenti o rifiuti di rispondere: necessità di superare l’intervento – comunque discrezionale – del PM o del giudice, prevedendo che in tali casi la persona ha l’obbligo legalmente sanzionato di presentarsi davanti ad un soggetto terzo (notaio, cancelliere) che sovrintende l’assunzione.
- 4) Estensione ai soggetti privati (o, quanto meno, a quelli esercenti un servizio di pubblica utilità) della previsione dell’art. 391 quater; previsione di un obbligo di esibizione della documentazione richiesta dal difensore, salvo opposizione motivata da depositare entro stretto termine presso un’autorità giudiziaria possibilmente diversa da quella che procede.

- 5) Previsione di un meccanismo di impugnazione avverso il decreto di segretazione assunto da PM ai sensi dell'Art. 391 quinquies c.p.p..
- 6) Unificazione delle disposizioni in materia di accesso ai luoghi, con identificazione di un suolo luogo di interesse ai fini delle indagini, da identificare con quello in cui sia stato commesso un reato o nel quale si trovino cose o tracce dello stesso, con previsione del diritto di accesso da parte del difensore al pari del PM o della PG, previa autorizzazione del giudice solo in caso di diniego espresso dell'avente la disponibilità.

4 – ATTIVITA' FUTURE DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio sta proseguendo nella raccolta della casistica e delle segnalazioni che continuano ad affluire dalle Camere Penali: è possibile che la costante attività di sollecitazione e stimolo stia progressivamente risvegliando l'interesse degli associati verso la materia e contribuisca di per se' ad una migliore conoscenza ed un più largo utilizzo degli istituti: sarà cura dell'Osservatorio riferire dei contatti e dei contributi ulteriori.

E' in corso di pubblicazione il secondo numero della newsletter, contenente una rassegna ragionata di giurisprudenza a beneficio di tutti i lettori del sito.

L'Osservatorio ritiene, inoltre, di poter proporre alla Giunta in termini brevi l'organizzazione di un grande convegno nazionale, articolato in due giornate, la seconda delle quali potrebbe incentrarsi attorno ad una tavola rotonda di alto profilo con la partecipazione di accademici, avvocati penalisti (tra i quali, ove possibile, almeno uno riferibile ad un sistema di common law), giornalisti, magistrati giudicanti e del pubblico ministero.

Il responsabile dell'osservatorio ha garantito la propria partecipazione a tutte le iniziative formative promosse dalla Camere Penali che abbiano richiesto un contributo da parte dell'Osservatorio: nella prospettiva delineata nel precedente paragrafo, si ipotizza di offrire tale disponibilità alla generalità della camere penali.

per l'Osservatorio per le Investigazioni Difensive

Il responsabile

Avv. Andrea Lazzoni